

S F I R S
Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna
Società per Azioni d'interesse nazionale
Sede in Cagliari

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

Denominazione e sede

In attuazione dell'articolo 29 della Legge 11 giugno 1962 n. 588 e successive modificazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2451 Codice Civile, è costituita la "Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna - S.p.A." ed in forma abbreviata "SFIRS - S.p.A."

La sede della società è in Cagliari.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione la società potrà istituire filiali e succursali nell'ambito della Sardegna, nonché uffici e sedi di rappresentanza nel restante territorio nazionale e all'estero.

Articolo 2

Oggetto sociale

La Società ha lo scopo esclusivo di concorrere, in attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione Autonoma della Sardegna e con oneri a carico della stessa, allo sviluppo economico e sociale del territorio. A questi fini la Società potrà svolgere tutte le attività consentite agli Intermediari Finanziari ex artt. 106 e 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385.

Nel quadro delle indicazioni e delle finalità definite dalla Regione, la società, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- concedere finanziamenti ed incentivi a valere su appositi Fondi affidati in gestione;
- promuovere e sostenere iniziative imprenditoriali sia pubbliche che private finalizzate alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e/o sociale;
- svolgere attività di consulenza specialistica di corporate finance e di supporto nelle scelte strategiche di finanziamento e di ristrutturazione;
- svolgere attività dirette alla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare;

- fornire consulenza ed assistenza nei rapporti con le Autorità di mercato e regolamentari, nonché con il sistema creditizio;
- fornire consulenza ed assistenza in operazioni di finanza straordinaria;
- fornire consulenza ed assistenza in operazioni di acquisizioni, cessioni e valutazioni di aziende;
- sostenere operazioni di project financing;
- attirare capitale privato per la realizzazione di investimenti ad elevato interesse per il territorio regionale;
- acquisire partecipazioni in Società già costituite o da costituire, con sede legale e operativa in Sardegna e che siano funzionali allo sviluppo di iniziative economiche di interesse generale nei limiti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

La Società, in considerazione della sua natura di strumento operativo della Regione Autonoma della Sardegna, riceve gli incarichi relativi alle attività da svolgere mediante affidamento diretto ed è soggetta a poteri di indirizzo, direzione e controllo da parte della Regione Autonoma della Sardegna medesima di tipo analogo a quelli che la stessa esercita sui propri servizi.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale la Società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, compresa la concessione di fidejussioni, avalli e garanzie di ogni genere a favore di terzi e potrà ottenere finanziamenti da parte del socio.

Articolo 3

Durata

La durata della società è stabilita sino al 30 giugno 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

CAPITALE E AZIONI

Articolo 4

Capitale

Il capitale sociale è fissato in 163.499.148,80 (centosessantatremilioniquattrocentonovantanove milacentotrentotto virgola ottanta) euro ed è diviso in numero 30.848.896 (trentamilionioctocentoquarantottomilaottocentonovantasei) azioni del valore nominale di 5,30 (cinque virgola trenta) euro ciascuna.

Il capitale sociale è detenuto interamente dalla Regione Autonoma della Sardegna quale unico azionista.

Il Consiglio di amministrazione può, ai sensi di legge, costituire patrimoni destinati a specifici affari.

Articolo 5 **Delle azioni**

La partecipazione sociale è rappresentata da azioni nominative ed indivisibili.

Ciascuna azione dà diritto ad un solo voto.

Le azioni non possono essere cedute, né vincolate in favore di soggetti terzi.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 6 **Assemblea**

L'Assemblea, così ordinaria come straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa potrà essere convocata nel termine massimo di centottanta giorni ove lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

Articolo 7 **Modalità di convocazione**

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Sardegna.

L'Assemblea è convocata mediante raccomandata a/r ovvero con altro mezzo equipollente che ne assicuri il ricevimento, contenente l'elenco delle materie da trattare, il luogo, il giorno e l'ora, da inviare al socio, agli amministratori e ai sindaci almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nell'avviso saranno altresì indicati il luogo, il giorno e l'ora per la seconda convocazione.

Resta salva l'applicazione del quarto comma dell'articolo 2366 del Codice Civile.

Articolo 8

Deleghe

Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile.

Articolo 9

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione cui spettano i poteri di cui all'articolo 2371 del Codice Civile.

In caso di sua assenza od impedimento, la presidenza spetta nell'ordine: al Vice Presidente, al Consigliere di amministrazione più anziano, a persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea e, nelle Assemblee straordinarie, da un Notaio.

Articolo 10

Partecipazione all'Assemblea

Il Socio deve esibire i propri titoli o i relativi biglietti di ammissione al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e votare in Assemblea.

TITOLO IV

AMMINISTRATORI

Articolo 11

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da membri rieleggibili.

La Regione Autonoma della Sardegna, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla scadenza del mandato degli amministratori uscenti, nomina tutti i membri del Consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 2449 del Codice Civile; tra questi la Regione nomina il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile e i nuovi Amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza degli altri.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione soggetti che abbiano interessi nelle imprese partecipate dalla Società.

Il Consiglio può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente ove questi non sia già stato nominato dalla Regione.

Articolo 12

Presidente - Rappresentanza legale della società

Firma sociale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività degli organi collegiali cui partecipa, dei quali convoca le riunioni, fissandone l'ordine del giorno e fornendo, agli aventi diritto, adeguate informazioni sulle materie da trattare. Vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Società.

Il Presidente rappresenta legalmente la società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e di nominare, a tale scopo, avvocati e procuratori alle liti.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente, e, in subordine, da un Consigliere preventivamente designato dal Presidente medesimo.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso ed eventualmente del Vice Presidente.

Con deliberazione del Consiglio, la firma sociale può anche essere conferita, per determinati atti o categorie di atti, al Direttore Generale, a Dirigenti ed a Quadri direttivi.

In caso di particolare urgenza, il Presidente può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione fatta eccezione per le materie a questi riservate dalla legge e dal successivo articolo 13.

Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva.

Articolo 13

Poteri del Consiglio di amministrazione

Nell'ambito delle direttive impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna il Consiglio è investito del potere per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società. Le decisioni in tema di strategie e politiche aziendali, segnatamente quelle relative al piano industriale della Società, devono essere sottoposte al vaglio preventivo e all'approvazione della Presidenza della Giunta Regionale.

Costituisce giusta causa di revoca il mancato rispetto delle direttive impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Restano escluse dalla competenza del Consiglio soltanto le materie che la legge riserva all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione in coerenza con gli atti di programmazione della Regione Autonoma della Sardegna e con gli atti di affidamento dei servizi;
- b) la nomina del Direttore Generale, del Vice Direttore Generale e dei dirigenti aziendali ed il conferimento dei relativi poteri;
- c) l'istituzione, il trasferimento e la chiusura di succursali e rappresentanze;
- d) l'attribuzione di deleghe;
- e) la determinazione dell'organico, dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- f) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
- g) l'approvazione dei contratti aziendali di lavoro;
- h) i provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti del personale.

Nel rispetto di quanto è prescritto nell'articolo 2381 del Codice Civile, il Consiglio può delegare proprie attribuzioni sia al Presidente, come pure ad uno o più dei Consiglieri di amministrazione, al Direttore Generale e a dipendenti della Società.

Le decisioni assunte dai predetti delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione secondo modalità e periodicità fissate dallo stesso Consiglio.

Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione.

Articolo 14

Convocazione e adunanze del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando è necessario o quando ne facciano richiesta scritta almeno due Consiglieri o il Socio.

La convocazione, presso la sede sociale o altra località, è fatta con lettera raccomandata spedita tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in casi di urgenza, con telegramma, da spedire almeno ventiquattro ore prima. I Consiglieri sono validamente convocati anche a mezzo Fax o con posta elettronica certificata al recapito preventivamente depositato presso la sede sociale.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'elencazione degli argomenti all'ordine del giorno e dovrà essere portato a conoscenza dei componenti del Collegio Sindacale entro i predetti termini e con le stesse modalità.

La presidenza del Consiglio compete al Presidente .

Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario anche al di fuori del proprio ambito.

Alle adunanze del Consiglio partecipa, con funzioni di relatore e con parere consultivo, il Direttore Generale.

È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento in video/teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

In tal caso, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni, che sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, devono constare dai verbali iscritti negli appositi registri e firmati dal Presidente e dal Segretario.

In caso di parità di voti, il voto di chi presiede vale doppio.

Le operazioni che comportano concentrazione di impegni o investimenti di importo pari o superiore ai limiti stabiliti per i grandi rischi (ex. art. 107 D.Lgs. n. 385/93 e Direttive di applicazione), devono essere deliberate con il voto favorevole di non meno di n. 3 (tre) Consiglieri sui n. 5 (cinque) costituenti l'intero Organo Amministrativo.

TITOLO V

DIREZIONE

Articolo 15

Direzione

Agli uffici è preposto un Direttore Generale che sovrintende alla gestione aziendale e coordina tutta l'attività esecutiva esercitando le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione e sulla base delle direttive del Presidente.

Il Direttore Generale funge da relatore, con parere consultivo, sugli argomenti sottoposti all'esame del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento, i poteri e le attribuzioni del Direttore Generale saranno esercitati dal Vice Direttore Generale, se nominato, oppure da un dirigente designato dallo stesso Direttore Generale.

TITOLO VI

CONTROLLI

Articolo 16

Sindaci

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

La nomina dei singoli componenti del Collegio Sindacale è riservata alla Regione Autonoma della Sardegna che provvederà ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili per non più di una volta.

Articolo 17

Controllo da parte della Regione Autonoma della Sardegna

Alla Regione spettano poteri ispettivi e di controllo sulla attività sociale analoghi a quelli esercitati sui propri servizi. I contenuti e le modalità di svolgimento di detti controlli sono definiti dalla Giunta regionale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove ne venga richiesto, è tenuto a fornire debita informativa alla Giunta regionale relativamente a qualsiasi operazione intrapresa dalla società.

TITOLO VII

BILANCIO E UTILI

Articolo 18

Bilancio

Il bilancio annuale della società chiude al 31 dicembre di ogni anno.

SFIRS - S.p.A presenta ogni anno al Presidente della Giunta regionale, entro il mese di settembre, una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

Devono, altresì, essere inviati al socio:

- a) la proposta di bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea fissata per l'approvazione;
- b) il bilancio approvato dall'Assemblea, entro trenta giorni dalla stessa.

Articolo 19 **Riparto degli utili**

Gli utili netti dell'esercizio verranno ripartiti nel modo seguente:

- a) per il 10% alla riserva legale;
- b) per il restante 90% all'Azionista, salvo che l'Assemblea disponga di non distribuirli e di destinarli altrimenti.

Articolo 20 **Disposizioni finali - Rinvio**

Per quanto non è previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali.